



**PARERE MOTIVATO**  
**n.230 del 28 novembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Prima Variante al Piano degli Interventi “varianti verdi” Comune di Rosolina (RO).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 27 novembre 2017 prot. n. 494263;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Rosolina con nota prot. n. 22333 del 18.09.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 388500 del 18.09.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano degli Interventi "Varianti Verdi";

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Rosolina con nota pec acquisita al prot. regionale n.435374 del 18.10.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.4137 del 17.10.17 assunto al prot. reg. al n.435364 del 18.10.17 dell'ente parco delta del po;
- Parere n.84550 del 23.10.17 assunto al prot. reg. al n.440762 del 23.10.17 dell'ULSS5;
- Parere n.27213 del 17.11.17 assunto al prot. reg. al n.482074 del 17.11.17 di AIPO;
- Parere del 15.11.17 assunto al prot. reg. al n.477325 del 15.11.17 di Polesine Acque,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.258/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 28 novembre 2017, che evidenzia come l'istanza in oggetto riguardi la "Prima Variante al Piano degli Interventi - Variante Verde" del Comune di Rosolina. L'istanza risponde alle richieste pervenute al Comune stesso a seguito dei bandi pubblicati in data 11/08/2015, 26/01/2016 e 07/02/2017 per raccogliere le domande di riclassificazione delle aree edificabili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015. All'amministrazione Comunale sono pervenute n.7 richieste di riclassificazione, ogni richiesta è stata valutata, rispetto al contesto del territorio in cui è collocata. La riclassificazione delle aree edificabili predisposta dalla Variante trasforma tre aree da "C2 PEEP in Zone prive di potenzialità edificatoria", disciplinata da un nuovo articolo introdotto nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG: "Art.38 bis zone prive di potenzialità edificatoria e inedificabili ai sensi dell'art.7 LR 4/2015", tre aree da "C2 in verde privato", e un'area da "F10 - Area attrezzata per le attività del benessere, dello sport, della ricreazione e del tempo libero a Zona Agricola", vista la volontà del proprietario privato e lo stato dell'area dal significativo pregio ambientale.

Gli ambiti 4-5-6 e 7, ai sensi della L.R. 4/2015 art.7, risultano correttamente riclassificate e valutabili. Mentre non risultano valutabili le istanze 1-2-3 considerata l'incertezza, sia sotto il profilo della riclassificazione, ai sensi della L.R. 4/2015 art.7 sia per la proposta di modifica normativa introdotta nelle NTO (art. 38 bis). Ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 258/2017, ritiene che la Variante denominata "Prima Variante al Piano degli Interventi - Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili, in Comune di Rosolina, relativamente alle istanze 4-5-6 e 7 non debbano essere sottoposte a procedura VAS, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente. Ritiene non valutabili gli ambiti 1-2-3 considerata l'incertezza, sia sotto il profilo della riclassificazione, ai sensi della L.R. 4/2015 art.7, sia per la proposta di modifica normativa introdotta nelle NTO (art. 38 bis).



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante denominata "*Prima Variante al Piano degli Interventi - Varianti Verdi*" per la riclassificazione di aree edificabili, in Comune di Rosolina , relativamente alle istanze 4-5-6 e 7 non debbano essere sottoposte a procedura VAS, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Non sono valutabili gli ambiti 1-2-3 assoggettati alla procedura di Variante Verde in considerazione dell'incertezza della riclassificazione ai sensi della L.R. 4/2015 art.7, ciò vale anche per la proposta di modifica normativa introdotta all'art. 38bis delle NTO.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*101100*

Il presente parere si compone di 4 pagine